

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.**

## **CAPO IX**

*MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2009, N. 17 (DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE)*

### **Art. 35**

*(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)*

**1.** Dopo il comma 1 bis dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

**<<1 ter.** Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico regionale è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario dichiara di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegna a consentire il libero passaggio e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.>>.